

## 2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni* — *Petizione 8466 del signor Schirotti: Torrigiani, Melchiorre, relatore, ministro per la guerra Della Rovere* — *Petizione del maggiore Liuzzi: Melchiorre, relatore, ministro della guerra, Greco Antonio* — *Si passa sov'essa all'ordine del giorno* — *Petizione 9528 della vedova Forghillo: Boggio, Melchiorre* — *Petizione di trentacinque cittadini di Cairano che domandano il loro parroco: Sineo, ministro guardasigilli Pisanelli, Canalis, relatore* — *Petizione 9303 del municipio di Portoferraio per un bacino di carenaggio: Sanguinetti, Cadolini, Canalis, relatore* — *Petizione delle guardie di sanità del porto di Livorno per aver diritto alla pensione: Briganti-Bellini G., relatore, Malenchini, ministro per la marineria Cugia, Sanguinetti, Cavallini* — *Invio alla Commissione del bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pomeridiane.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la relazione di petizioni.

Invito il deputato Robecchi a venire alla tribuna a riferire.

**ROBECCHI GIUSEPPE, relatore.** Dichiaro a nome della Commissione di ritirare per il momento la petizione 9559, perchè essendo pervenuti alla Commissione nuovi fatti e nuovi documenti in proposito, essa desidererebbe di prenderla nuovamente in considerazione.

**PRESIDENTE.** Allora darò la parola al deputato Melchiorre.

**MELCHIORRE, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla petizione 8312. Dodici sacerdoti del comune di Palo, provincia di Bari, espongono alla Camera ch'essi sono preti fuori gremio della chiesa ricettizia del suddetto comune, che con questa qualità sono esclusi dalla partecipazione della rendita costituente il patrimonio di detta chiesa, ed aggiungono che essendosi coll'articolo 2 del decreto luogotenenziale napoletano del 17 febbraio 1861 abolito il concordato stipulato dalla caduta dinastia colla Santa Sede nel 1818, e ripristinata la polizia ecclesiastica nelle provincie napoletane inaugurata felicemente dal Tannucci, e conseguentemente tornato in vigore il dispaccio del 26 agosto 1797, i beni costituenti il patrimonio della chiesa ricettizia, sia numerati, sia non numerati, erano considerati come beni meramente laicali e che come tali non potevano essere divisi in quote e vice.

Da ciò essi argomentano che abbiano acquistato diritto di prender parte alla rendita della chiesa suddetta.

Quindi invocano dal Parlamento che siano messi in vigore i decreti luogotenenziali relativi a tale obbietto.

La vostra Commissione ha considerato che non è nel suo diritto di venire a discutere se abbiano o no diritto i preti di Palo alla partecipazione che reclamano, e che non sia competente a vedere se debbano applicarsi i sovrani dispacci del 26 agosto 1797, ma che invece quest'esame si possa e si debba fare dal potere giudiziario; e per conseguenza ha stimato che al potere giudiziario convenisse che i ricorrenti facessero ricorso.

Epperò propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

(Schirotti Francesco, già soldato del primo impero napoleonico, per pagamento di arretrati della pensione.)

**MELCHIORRE, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla petizione 8466.

Francesco Schirotti, di Colorno, provincia di Parma, soldato sotto il Governo italiano quando era sotto la dinastia del I Napoleone, fece le campagne del 1811, 1812 e 1813 nella Spagna. Ivi ebbe un colpo di fucile che gli portò via un occhio, e fu inabilitato a continuare il servizio attivo. Riformato, entrò nello stabilimento dei veterani della città di Parma, ove rimase fino al 1816.

Al 1° gennaio di tale anno egli fu congedato provvisoriamente colla pensione di lire 132 annue, che gli fu poi portata a 180. Questa pensione gli fu pagata esattamente fino al settimo mese del giorno in cui uscì dallo stabilimento suddetto.

In seguito se ne vide privo e non seppe mai indagarne la cagione. Ricorse al Governo di Parma, e non

ebbe risposta. Non si stancò di chiedere fino a che quel Governo, applicando un decreto del 10 maggio 1816 vigente in quel ducato, gli accordò nuovamente la pensione di lire 180. Allora egli vide che la giustizia lo assisteva, come si esprime nella petizione, e fece istanza perchè gli arretrati fossero a lui pagati dal fine del 1816 a tutto il 1838.

Il Governo di Parma non diede mai risposta a questa istanza.

Venuto il Governo nazionale nel 1860, gli si rivolse fiducioso, e dal Governo italiano gli fu risposto che esso non credeva di ritornare a fare l'esame delle ragioni per le quali gli arretrati gli erano stati negati dal Governo parmense, e che ancorchè queste ragioni fossero state credute erronee, il Governo italiano le reputava legittime. Allora fu che egli tornò nuovamente a chiedere, e si rivolse al Governo italiano a Torino. Il ministro replicò che le ragioni per le quali il cessato Governo non aveva creduto di pagare gli arretrati esistevano ancora, e che a queste egli si riportava.

Allora il vecchio Schiroli, confortato dai consigli di un amico, come egli dice nella petizione, si animò a chiedere questi arretrati al Parlamento italiano.

A tale oggetto si dirige alla Camera perchè provvegga.

La vostra Commissione, considerando che nell'accordarsi il congedo allo Schiroli nel 1816 vi si era detto che la pensione provvisoriamente veniva assegnata, e che lo stato di provvisorietà cessò quando il caduto Governo parmense gli riconobbe il titolo alla pensione e gli accordò la pensione stessa, bisognava ritenere che la giustizia del pagamento della pensione non aveva cominciamento se non da quel giorno in cui il Governo parmense gli aveva accordata la pensione stessa, e che per queste ragioni non vi sia luogo a chiedere gli arretrati che non gli sono dovuti.

Per le quali cose la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**TORRIGIANI.** Nella descrizione accurata che l'onorevole relatore ha fatto di questa petizione io non ho potuto intendere, e desidererei da lui di sapere quali furono le ragioni vere a cui si attenne il cessato Governo di Parma onde negare questi arretrati allo Schiroli.

Il Governo di Parma li concedette nel 1816, poi dal 1816 al 1838 nasce una interruzione la quale non è per nulla giustificata, e tanto meno giustificata in quanto che nel 1839 vediamo assegnata la pensione.

Ma questo diritto alla pensione non poteva sorgere nel 1839; esso era sorto evidentemente fin dal 1816.

Ora queste ragioni, le quali io vado raccapizzando all'improvviso dietro la rapida narrazione fatta dall'onorevole relatore, mi sembrano abbastanza gravi perchè io debba chiedere delle spiegazioni.

**MELCHIORRE, relatore.** Per accondiscendere alla do-

manda fatta dall'onorevole Torrigiani, mi permetto di leggere la nota del ministro delle finanze del 14 novembre 1860, che è il provvedimento dato dal Governo nazionale.

« Prego la compiacenza della S. V. Illustrissima a voler notificare al signor Schiroli Francesco, di codesto comune, il quale ha fatto istanza al Ministero delle finanze, tendente ad ottenere gli arretrati della pensione della quale fu privato per circa 22 anni dal cessato Governo, che essendo risultato a quel Ministero che il non pagamento di tale pensione fu motivato non da considerazioni politiche, ma da una maniera d'interpretare i sovrani decreti qui in vigore, la quale, quando pure sia stata erronea, com'egli pretende, non cessò per questo dall'essere legittima, non ha perciò il Ministero stesso riscontrato titolo ragionevole onde il Governo di S. M. assuma il carico di aderire all'istanza di lui. »

In seguito lo stesso ministro, in data di Parma 12 luglio 1861, ripete le medesime ragioni, e insiste che siano queste notificate allo stesso Schiroli. Infine, con altra nota del 24 maggio 1862, lo stesso Ministero pregava il signor sindaco di Colorno di rendere i documenti esibiti al detto Schiroli, assicurando poi lo scrivente dell'effettivo adempimento.

Infatti il sindaco notificò allo stesso Schiroli quello stesso provvedimento che era stato dato dal ministro delle finanze in Parma nel 1860.

Questi sono tutti i documenti che sono alligati alla petizione.

**TORRIGIANI.** Mi permetto d'insistere facendo presente alla Camera che mi sembra grave quello che è espresso nella lettera ministeriale.

Vi si dice infatti che quand'anche l'interpretazione sia *erronea*, bisogna ritenerla come *legittima*. Tra queste due parole di errore e di legittimità mi pare che vi sia tale distacco, che se vi fu caso di rimandare una petizione al Ministero sia questo appunto, e non come ha proposto la Commissione di passare all'ordine del giorno, mentre non ci ha alcuna cosa che giustifichi in qualche modo l'operato del Governo.

**CANALIS.** Mi pare che per ispiegare all'onorevole Torrigiani come la Commissione abbia adottato l'ordine del giorno sarebbe bene che il signor relatore desse lettura del decreto col quale lo Schiroli fu congedato dal servizio, e dal quale vedrà che la pensione gli fu solo assegnata provvisoriamente, e quindi a titolo revocabile.

**MELCHIORRE, relatore.** Il documento a cui accenna l'onorevole Canalis è il seguente.

La Camera mi permetterà che io lo legga come è scritto.

*Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla — Corpo dei Veterani ed Invalidi nazionali — Congedo assoluto.*

« In virtù degli ordini di S. E. il signor Conte ministro, comunicatici con dispaccio del giorno 28 del mese di dicembre 1815, divisione militare, n. 21467,

2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO

noi membri del Consiglio di amministrazione certifichiamo di aver dato il congedo assoluto a Schirotti Francesco, soldato nella compagnia 2ª del battaglione dei Veterani, nato a Parma, comune di Parma, d'anni 24, statura di piedi pollici capelli occhi fronte naso bocca mento volto colore , compreso nel registro matricola del Corpo al n. 214, il quale è stato giudicato incapace a continuare il militare servizio dagli ufficiali di salute, il cui parere è scritto a tergo del presente, e perciò gli viene accordata provvisoriamente l'annual pensione di franchi cento trenta due, giusta il ministeriale decreto del 28 settembre 1815, 1ª divisione, legione militare, numeri 21467-1714.

« NB. Quest'individuo è in obbligo di presentarsi ad ogni richiesta del signor cavaliere V. Dodici, commissario di guerra ff. di sott'ispettore alla rassegna, di perdere la pensione in caso di disubbidienza.

« Fatto a Parma, il 1º gennaio 1816. »

**TORRIGIANI.** Io mi permetto ancora di osservare che c'è qualche cosa di contraddittorio nei termini; è concesso provvisoriamente, dice il decreto, ma questo provvisorio sin dove si estenda non risulta, e il motivo per cui si è fatto cessare dopo sette mesi non è espresso.

Quindi, se vi è una ragione per ciò, mi si faccia conoscere, e se è buona io l'accetto subito.

Questo provvisorio s'intendeva durare finchè non fosse cessato; ora se la ragione che ha fatto dare la pensione dal 1816 allo Schirotti è quella che l'ha fatta rivivere nel 1839, doveva seguitare dal 1816 al 1839, come è durata dal 1839 in poi.

O questo intervallo di tempo ha fatto cessare nello Schirotti il diritto, o non lo ha fatto cessare.

Quindi io dico che la questione deve essere studiata, ed il solo mezzo per essere studiata è quello di inviare la petizione al Ministero delle finanze.

**DELLA ROVERE, ministro per la guerra.** Domando la parola.

Essendo in grado di giudicare questo caso per esperienza continua negli uffici del ministro, devo far osservare che nella circostanza in cui si riammette un individuo al godimento della pensione di cui fu privato non gli si dà mai il diritto di ricevere gli arretrati. Tale è la massima generale negli uffici del Governo.

**TORRIGIANI.** Mi basta.

**MELCHIORRE, relatore.** Aggiungerò una sola parola per far conoscere alla Camera che il decreto a cui si appoggiò il Governo di Parma nell'accordare la pensione nel 1839 porta la data del 10 maggio 1816, e che questo documento servì come titolo, perchè questa pensione fosse accordata allo Schirotti nel 1º gennaio 1839, epoca dalla quale n'è in possesso.

**PRESIDENTE.** Sulla petizione numero 8466 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice; il deputato Torrigiani propone l'invio al ministro delle finanze.

Siccome l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza, lo pongo ai voti.

(È approvato).

(Maggiore Liuzzi: reclami contro una decisione della Commissione di scrutinio).

**MELCHIORRE, relatore.** Viene ora la petizione della quale ebbi l'onore di far rapporto alla Camera nella tornata precedentemente destinata alle petizioni, concernente il signor Liuzzi, della quale la Camera dispose che si fosse atteso il ministro della guerra. Essendo ora l'onorevole ministro presente, sarà sicuramente cortese di far conoscere le ragioni per cui credesse men giuste le conclusioni della Commissione. Ma io spero ch'egli, distinto qual è per giustizia e per fermezza, saprà sicuramente rendere alle conclusioni della Commissione quella giustizia che meritano.

**DELLA ROVERE, ministro per la guerra.** L'affare del signor Liuzzi è un po' complicato.

Il signor Liuzzi era ufficiale nell'esercito dell'Emilia: all'epoca della spedizione di Garibaldi diede regolarmente la sua dimissione; nell'agosto 1860 andò in Sicilia e di là a Napoli.

Quando era sotto a Capua coll'esercito meridionale venne accusato di non avere mostrato coraggio negli affari successi negli ultimi giorni di settembre e primi di ottobre. Queste voci corsero, e pare che in un caffè, non so se a Casoria o a Caserta, vi fosse un diverbio fra lui e il colonnello Eberhardt, il quale diverbio andò tant'oltre che il colonnello Eberhardt diede uno schiaffo a questo signor Liuzzi. Il signor Liuzzi ricorse allora al ministro generale Cosenz per ottenere che fosse convocato un Consiglio prima di disciplina e poi di guerra, ma questo non risulta ben chiaramente dagli atti, imperciocchè nelle carte che sono presso al Ministero io ho trovato *Consiglio di disciplina*; ma ammettiamo pure che volesse avere un Consiglio di guerra e che gli fosse concesso, fatto sta che egli attendeva questo Consiglio di guerra il quale doveva definire se veramente avesse mostrato condotta sconveniente negli ultimi fatti d'armi del mese di settembre, e dei primi giorni del mese di ottobre.

Questo era lo scopo del Consiglio di guerra, ma il fatto sta che il signor Liuzzi aveva ricevuto un insulto molto grave dal colonnello Eberhardt, ed in quel tempo pare che il colonnello Eberhardt fosse molto offeso contro il signor Liuzzi, poichè gli fece dire da due suoi amici che aveva mandato dal Liuzzi per invitarlo a chiedere una soddisfazione dell'insulto ricevuto, che se non voleva chiedere questa soddisfazione, egli avrebbe proceduto nuovamente ad un secondo insulto.

Il signor Liuzzi ricusò di domandare questa soddisfazione, ond'è che di questo affare si parlò assai in quel tempo nell'esercito meridionale.

Quando poi venne stabilita una Commissione incaricata di verificare i titoli degli ufficiali dell'esercito

meridionale per vedere se erano validi o no, quella Commissione dovette anche funzionare come Consiglio di disciplina, relativamente agli ufficiali, e decidere se avessero mal meritato, o prima di far parte dell'esercito meridionale, o quando facevano parte del medesimo.

Il signor Liuzzi venne quindi sottoposto a questa Commissione, la quale era composta di ufficiali dell'antico esercito e di ufficiali dell'esercito meridionale. Essa, quando venne il turno del signor Liuzzi, esaminò i titoli e le carte che al medesimo si riferivano, e la sua decisione in data dell'11 settembre 1861, descritta in un elenco di parecchi ufficiali dell'esercito meridionale residenti in Torino, tra i quali c'era pure il signor Liuzzi, è così concepita:

« Non ha nomina regolare (dunque mancava già di titolo regolare), sia licenziato con lire mille a titolo di sussidio, per condotta disdicevole ad ufficiale d'onore. »

Sottoscritti: Biscaretti, Sirtori, Acerbi, Broglia e Gozzani.

Il signor Liuzzi, come ebbe contezza di cotesta decisione, si presentò da me, che ero allora venuto al Ministero della guerra. Io credo avergli risposto che non poteva far nulla; continuò ad insistere e continuai la stessa risposta. Venne poi il ministro Petitti dopo di me. Il signor Liuzzi ricorse al ministro Petitti perchè fosse riveduta questa decisione della Commissione di scrutinio. Il ministro Petitti deve avergli risposto che le decisioni della Commissione di scrutinio non si potevano toccare; che siccome decideva come Consiglio di disciplina per quanto si riferiva alla condotta di ufficiali, il suo giudicato non poteva essere più modificato. Però non so per qual ragione il ministro Petitti si decise di scrivere ancora alla Commissione d'inchiesta che volesse rivedere questo affare del Liuzzi, e non solo rivederlo con le carte che gli avrebbero trasmesse, ma volesse sentire lo stesso signor Liuzzi chiamandolo a presentarsi dinanzi alla Commissione di scrutinio.

Il signor Liuzzi fu chiamato da questa Commissione, fu esaminato, interrogato e rispose. La conclusione di questo esame si fu che la Commissione di scrutinio emise una seconda decisione in data del 23 aprile 1862, così concepita:

« La Commissione di scrutinio, visto il ministeriale dispaccio in data 5 andante; visto l'altro ministeriale dispaccio della direzione; sentito lungamente e dettagliatamente l'interessato; considerando che la condotta disdicevole ad un ufficiale d'onore con cui veniva motivata la proposta di licenziamento si riferiva a un fatto dal Liuzzi stesso confessato, di uno schiaffo, cioè, ricevuto in novembre del 1860 in Aversa dal brigadiere Eberhardt, schiaffo di cui finora non chiese riparazione, ed a fatti che sebbene non totalmente accertati pesano sulla sua condotta anteriore, siccome

risulta dai documenti che si annettono, ha quest'oggi deliberato di emettere il suo parere che sia mantenuta la proposta di licenziamento fatta con elenco: *Deposito di Torino*, in data 11 settembre 1861.

« Torino, 23 aprile 1862.

« Il presidente Biscaretti e i membri della Commissione Sacchi, Sirtori, D'Ayala, Durandi, De Cavero e Biscaretti. »

Giunti a questo punto non vedo come si possa rivivere sulla ripetuta decisione della Commissione di scrutinio.

Mi resta ora a dire sulla domanda che il signor Liuzzi fa di un Consiglio di guerra.

Il Consiglio di guerra non ha luogo che per ufficiali dell'esercito, e il signor Liuzzi non ebbe mai grado effettivo nell'esercito, mancava di nomina regolare in prima, ed ora non appartiene più all'esercito.

Dinanzi ad un Consiglio di guerra si voleva provare dal signor Liuzzi, che in quel tal caffè nel quale successe poi quella baruffa che finì con uno schiaffo egli voleva provare che erano infondate le dicerie del colonnello Eberhardt, insomma doveva il Consiglio concludere col dichiarare il colonnello Eberhardt un calunniatore, ed il Liuzzi essersi bene condotto. Stando adunque che il Liuzzi non faceva parte dell'esercito fu eliminato il Consiglio di guerra e restò la decisione della Commissione di scrutinio.

Allora il signor Liuzzi scrisse un'altra lettera al ministro della guerra ch'era ancora il generale Petitti, e questa, in data del 4 novembre 1862, e così concepita:

*Eccellenza,*

« Non fu che per consiglio degli illustri personaggi luogotenente generale conte Biscaretti e maggior generale D'Ayala (e qui io sospetto che quei signori gli abbiano dato realmente questo consiglio) che diressi il 21 luglio a V. E. la preghiera di rimandare la mia pratica alla Commissione di scrutinio, il che mi venne negato, si disse, per non creare un precedente.

« Dietro tale risposta essendo deciso rivolgermi ai tribunali civili per diffamazione e calunnia contro il signor colonnello Eberhardt, supplico l'E. V. di volere, a norma degli articoli 71 e 266 del regolamento di disciplina militare, autorizzare: 1° il signor luogotenente generale Nino Bixio a rilasciarmi un certificato attestante che il 2 ottobre 1860 verso le 4 pomeridiane mi concesse di ritirarmi dal campo, perchè gravemente ammalato; 2° il signor colonnello Stefano Duniów a certificare che il 28 settembre 1860, ai molini del Ponte della Valle, quando mi diede permesso per iscritto di otto giorni onde curarmi in Napoli, trovavasi presente il suddetto signor Eberhardt; 3° il signor luogotenente colonnello Vincenzo Penzo, ora presidente del tribunale militare di Bari, a dichiarare esso pure, che trovavasi presente al momento che mi venne rilasciato il suddetto permesso sempre alla presenza del colonnello Eberhardt, e V. E. aderendo alla mia prece ren-

derà giustizia a chi da due anni soffre ogni sorta di angosce e tormenti. »

Da questo documento pertanto appare che il signor Liuzzi aveva rinunciato al giudizio militare, ma credendo il suo onore offeso, per i sospetti che si erano divulgati nell'esercito meridionale, voleva procedere contro il colonnello Eberhardt per calunnia, e per ciò fare egli domandava che gli si rilasciassero da certi ufficiali dell'esercito, Bixio, Dunjów e Penzo, delle dichiarazioni che credeva potessero essergli utili in questa vertenza. Il ministro Petitti domandò il parere dell'avvocato generale militare se si dovevano concedere queste dichiarazioni, e l'avvocato generale emise un parere negativo; di questo parere ragionato risulta dalla lettera che scrisse il ministro Petitti al signor Liuzzi in risposta a quest'ultimo, cioè che: « Presa cognizione della domanda da lui inoltrata a questo dicastero e diretta ad ottenere l'autorizzazione di rilascio di certificati per parte di ufficiali superiori del regio esercito, a senso del paragrafo 266 del regolamento di disciplina militare, occorre al sottoscritto significare di non essere in grado di accordarle l'autorizzazione suddetta, non senza aggiungere che tale diniego non può recarle alcun danno, atteso che ove ella per citazione giudiziaria richiedesse la testimonianza di talun ufficiale, esso per legge sarebbe tenuto a comparire e deporre. »

In conseguenza io conchiudo che il signor Liuzzi non fu accettato nell'esercito in seguito a duplice parere della Commissione di disciplina, che giudicò della sua condotta e di certi atti che erano successi prima, e che il signor Liuzzi non può domandare un Consiglio di guerra.

Egli può, se vuole, insistere contro al colonnello Eberhardt per calunnia, e citarlo innanzi ai tribunali ordinari.

Quindi prego la Camera ad adottare l'ordine del giorno su questa petizione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Greco.

**GRECO A.** Confesso che le rivelazioni fatte dal signor ministro della guerra sono abbastanza gravi, ma la Commissione si è molto preoccupata dei documenti che le furono presentati e dai quali non risulta il fatto gravissimo degli schiaffi ricevuti dal signor Liuzzi per le mani del colonnello Eberhardt, ma la Commissione ha considerato soltanto che si tratta d'un vecchio ufficiale il quale per lunghi anni ha servito la causa nazionale ed in tutte le occasioni si è per la medesima battuto; che accusato di non essersi presentato al fuoco sotto le mura di Capua, egli adduceva delle gravi ragioni per giustificare la sua assenza.

Quindi la Commissione credette dover insistere perchè abbia luogo il Consiglio di guerra domandato dal signor Liuzzi.

Pertanto non saprei sottoscrivere all'opinione del signor ministro della guerra, il quale considerando che il signor Liuzzi non apparteneva all'esercito, non

crede ch'egli abbia il diritto di domandare un Consiglio di guerra. Quando il fatto di cui parlo avveniva, il signor Liuzzi era certamente nelle file dell'esercito, quindi aveva diritto a domandare che un Consiglio di guerra avesse a giudicare della sua condotta. Egli è in vista di queste considerazioni che la Commissione ha proposto alla Camera l'invio al ministro della guerra di questa petizione. Se il Consiglio di guerra porrà in chiaro che il signor Liuzzi s'è mostrato poco valoroso nel presentarsi al combattimento, tutto sarà finito. Lo stesso Consiglio di guerra potrà eziandio decidere su dei fatti gravi cui accenna il signor ministro della guerra.

Quindi nel solo senso di mettere in chiaro la posizione del ricorrente, senza nessun altro motivo, io pregherei il signor ministro della guerra in questo preciso senso di accettare l'invio di questa petizione, vale a dire, per decretare che un Consiglio di guerra decida della condotta del signor Liuzzi.

**MELCHIORRE, relatore.** Signori! Io in verità con rincrescimento debbo dire alla Camera che le dichiarazioni troppo precise fatte dall'onorevole ministro della guerra, e che io ed i miei colleghi ignoravamo, imperocchè i fatti a cui queste dichiarazioni si riferiscono non erano nei documenti esibiti in appoggio della petizione, non ci permettono di sostenere le conclusioni che proponevamo nella tornata precedente.

Per conseguenza io, interpretando i voti dei miei colleghi, i quali certamente s'informano alla giustizia, alla quale io mi protesto devotissimo, accetto l'ordine del giorno puro e semplice. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, la quale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 9332.

(La Camera approva).

(**Quintavalle Amalia vedova Forgillo, compromesso politico, per indennità.**)

**MELCHIORRE, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla petizione 9528. Amalia Quintavalle di Maddaloni espone alla Camera elettiva di essere vedova di un tale Forgillo, il quale erasi distinto per sentimenti liberali ed aveva sofferto persecuzioni sotto la caduta dinastia borbonica; che rimasta vedova, la sua posizione è divenuta dolorosa per una grave ingiustizia fattale per effetto di un giudicato reso dalla Corte d'appello di Napoli e confermato dalla Corte di cassazione; che questo giudicato l'ha privata dell'unico patrimonio, col quale avrebbe potuto sostentare la vita sua e quella di sei figli. Quindi prega la Camera con calde istanze di venire in soccorso di lei, perchè il suo patrimonio, che avrebbe potuto bastare a mantenere la famiglia, le è stato tolto da un'ingiustizia patita. Chiede essa moltissime cose, e fra le altre la situazione delle donne in conservatorio, dei figli in collegi militari.

Le domande sono un poco lunghe, ma si riducono a queste.

La vostra Commissione ha considerato che la Camera elettiva, se è chiamata, quante volte si presentano torti ingiustamente patiti a fare che sieno vendicati dal potere esecutivo, non ha mai creduto, nè crede che possa metter mano ai giudicati che sono coverti di una presunzione fortissima di verità, epperò per mio mezzo vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**BOGGIO.** Io mi associo alla proposta della Commissione, ma esprimo un desiderio.

Mi fa molto meraviglia l'udire l'onorevole relatore dichiarare alla Camera che la Commissione ha riconosciuto e dichiarato doversi rispettare i giudicati, e poi egli, che era disposto a fare questa dichiarazione, porci innanzi agli occhi uno stampato in cui leggo la petizione riassunta in questo modo :

« Amalia Quintavalle, di Maddaloni, vedova di Arcangelo Forgillo, vittima del Governo borbonico, e madre di sei figli minori, dimostrata l'ingiustizia commessa con un giudicato irretrattabile, » ecc.

**MELCHIORRE, relatore.** Domando la parola.

**BOGGIO.** Ma se noi procediamo in questo modo, se nel sunto delle petizioni che si stampa si comincia a dire che la sentenza ed il giudicato sono ingiusti, io domando dove se ne va il rispetto alla magistratura ed ai giudicati di cui si mostrava così tenero l'onorevole relatore.

Io esprimo quindi il desiderio che d'or innanzi o si metta d'accordo la relazione orale col suo stampato, o, quello che sarà meglio, non si usino nel sunto frasi rettoriche, le quali saranno ispirate da un nobile sentimento, ma sono contrarie ai principii ai quali devono informarsi le nostre discussioni e le nostre deliberazioni.

**MELCHIORRE, relatore.** A torto l'onorevole Boggio addebita la redazione del sunto delle petizioni alla Commissione; egli sa che questo sunto è fatto dalla segreteria della Camera, e per conseguenza se il suo risentimento fosse giusto, sarebbe a tutt'altri diretto che alla Commissione. Ma nello stesso tempo io sento il debito verso quelli che sostengono degnamente gli uffici della segreteria della Camera di dimostrare all'onorevole Boggio che le sue osservazioni ed il suo zelo non calzano al proposito.

Gli fo riflettere che le parole di ingiustizie commesse con un giudicato irretrattabile vengono poste in bocca della petente, e la petente infatti nella sua petizione dice che un'enorme ingiustizia a danno di lei e della sua famiglia sia stata commessa dal potere giudiziario; per conseguenza se nel sunto delle petizioni deve farsi il riassunto delle domande che vengono inoltrate alla Camera, bene ha fatto la segreteria di mettere queste parole in bocca della petente, e quindi il rimprovero non è o almeno è stato malamente indirizzato ai membri della Commissione, che, se non sono valenti come l'onorevole Boggio, non sono al certo affatto ignari.

**BOGGIO.** Io veramente credeva che la Commissione,

quando riferisce sulle petizioni, questo sunto lo rediga secondo il risultato dei suoi studi.

Ora accetto la spiegazione che l'onorevole relatore testè mi ha data.

Nè è certamente mio intendimento di dar carico alla segreteria, ma non posso neppure menar buona la ragione che quando la petente dice una cosa, questa si abbia a ripetere come verità di Vangelo, massime dopo l'esempio recentissimo di cui fu testimonio la Camera.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Metto ai voti questa conclusione.

(È approvata).

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io prego l'onorevole presidente della Camera di voler pregare gli onorevoli relatori della Commissione delle petizioni a voler essere nelle loro relazioni più laconici specialmente quando si tratta di materia per cui la Camera è incompetente.

**MELCHIORRE, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 9644. Gli impiegati della ricevitoria generale della provincia di Teramo fanno osservare alla Camera che sono minacciati da un momento all'altro di una grave ingiustizia, ossia di dover perdere lo stipendio di cui sono in possesso da moltissimi anni che per conseguenza essi credono che non debbano essere abbandonati così dopo aver prestati tanti servizi al Governo in materia gravissima come sono le finanze e siccome, essi dicono, sono per istituirsì le nuove agenzie del tesoro, così chiedono di essere tenuti presenti.

La vostra Commissione, considerato che questi impiegati dei caduti Governi hanno prestato dei servizi ed hanno della pratica nella trattazione degli affari finanziari, così, ove il ministro delle finanze non cred diversamente, riterrebbe che alcuni di essi possan essere impiegati nelle agenzie del tesoro.

Essa quindi vi propone di conservare negli archivi questa petizione, provvedimento che fu altre volte adottato dalla Camera in simile incontro.

(La Camera approva).

Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 9685. Gli impiegati della ricevitoria di Lanciano avanzano doglianze e domande simili a quelle delle quali ho ora avuto l'onore di riferire.

La vostra Commissione per le identiche ragioni ha adottato l'invio agli archivi.

(La Camera approva).

Ho l'onore di riferire sulla petizione 9598. Il signor Paolo Grande, sacerdote di Mesagne, si duole che i frutti della sua chiesa ricettizia gli negano gli emolumenti a cui ha diritto come partecipante.

Fa una lunga storia di martirii sofferti per la causa italiana.

La vostra Commissione, prima di emettere un definitivo giudizio intorno alla domanda di questo sac-

2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO

dote, si diresse al ministro dei culti, e questo ministro ebbe la degnazione di riferire che non ostante che i meriti di questo sacerdote non fossero tali da meritare la piena approvazione del Governo, perchè era un girovago, pur tuttavia gli era stato largo di soccorso.

La vostra Commissione perciò vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva).

Ho l'onore di riferire alla Camera sulle petizioni 9711, 9727, 9740, 9749 e 9765. Queste petizioni sono state inoltrate dai ricevitori del lotto di Caserta, di Capua, di Aversa e Maddaloni, provincia di Terra di Lavoro, di Portici, provincia di Napoli, di Cerignola in Capitanata, i quali credono che il ministro delle finanze siasi permesso un arbitrio a loro danno, quando il premio ad essi assegnato dalla ragione del 10 è stato portato al 5 sulle prime 30,000 lire d'introito del giuoco.

È necessario che la Camera conosca per sommi capi quali sono le ragioni per le quali codesti ricevitori si dolgono dell'arbitrio ministeriale; e se dovrò spendere alcune parole, io prego la Camera di non darsi carico degli ammonimenti che or ora ci faceva l'onorevole Sanguinetti, il quale se ricordasse che la brevità è pregio grandissimo d'ogni oratore, sarebbe il primo a darne l'esempio alla Camera. (*ilarità*)

Per conseguenza io passo innanzi, ed osservo che costoro fondano le loro ragioni sopra il decreto del 5 novembre 1863, col quale il ministro, attuando la riforma del giuoco del lotto, alla quale era stato abilitato dalla legge, stabiliva come premio sulle prime 30,000 lire d'introito il 10 per cento, sulle successive 30,000 lire il 5, e così progressivamente fino all'uno. In seguito il ministro con nota del 24 dicembre riduceva pei postieri del lotto delle provincie napoletane il premio al 5 per cento, in considerazione che nell'articolo 44 del regolamento egli era stato abilitato a conservare provvisoriamente i ricevitori generali, per modo che il premio del 10 per cento sull'introito delle prime 30,000 lire dovesse essere ripartito tra i postieri del lotto ed i ricevitori generali sino a che non fosse decorso il termine di un anno che egli erasi riservato per attuare il nuovo organamento della legge nelle provincie napoletane. Ed aggiungeva il ministro che egli non ancora aveva riconosciuto i così detti *postieri* come ricevitori, ai quali soli sarebbe dovuto il premio del 10 per cento, e quindi diminuendo successivamente per le maggiori somme.

La vostra Commissione nella prima riunione nella quale tolse ad esame queste numerose petizioni, non dissimulò che la questione si presentava alquanto grave, e riflettè che il ministro col decreto del 5 novembre 1863, quando metteva ad atto la riforma del giuoco del lotto, non si era ben regolato nel riservare a sè la facoltà di un anno per dare l'esecuzione effettiva delle norme sancite dal Parlamento, e per conseguenza stabiliva che questa petizione, perchè rifletteva l'esame di un testo di legge che non sembrava essere stato ap-

plicato molto bene, doveva essere inviata al Ministero, perchè si fosse compiaciuto di richiamarlo a nuovo esame.

Ma posteriormente la vostra Commissione, che non è tanto orgogliosa da credersi infallibile e che ritiene che possa incorrere in errore, e che quell'uomo che non teme di commetterlo esce dall'umanità (*Bravo! Benissimo!* — *Risa*), riesaminò la questione ed ebbe a considerare che questa facoltà era necessaria, imperocchè un anno assolutamente richiedevasi perchè quest'amministrazione fosse effettivamente riorganata sulle basi dal Parlamento italiano stabilite nella legge in cui si veniva a sanzionare la unità del giuoco del lotto in tutte le provincie italiane, e che questa facoltà riservata includeva essenzialmente il diritto di fissare tanto la posizione delle ricevitorie generali, quanto dei postieri del giuoco del lotto, sino a che costoro non avessero ricevuto la nomina definitiva di ricevitori dei banchi conservati, imperocchè i così detti *postieri* non hanno data cauzione, e la cauzione per essi è data dal ricevitore generale, provvisoriamente conservato.

Quindi, se ai postieri, per le fatiche loro, conveniva dare un aggio, giustizia esigeva che una parte di quest'aggio fosse data ai ricevitori, che tuttavia garantivano al Governo gl'introiti che si facevano per il giuoco del lotto.

Ed allora la vostra Commissione, penetrandosi che su questa ragione non abbastanza aveva fermata la sua attenzione nella precedente riunione, venne alla conclusione che ora vi presenta, ed è dell'ordine del giorno puro e semplice su queste petizioni.

(La Camera approva).

**PRESIDENTE.** Il deputato Canalis ha la parola.

(**Abitanti di Cairano: nomina del parroco di quel luogo.**)

**CANALIS, relatore.** Colla petizione 9297, trentacinque cittadini di Cairano pregano la Camera onde voglia muovere interpellanza al ministro guardasigilli per non aver nominato a parroco di quel luogo il sacerdote Don Gerolamo Ferrara, non ostante che con indirizzo coperto da 400 e più firme gli si facesse istanza in proposito sino dal marzo dell'anno scorso.

La Commissione ha considerato che finora la nomina dei parroci che non sono di patronato regio non ispetta al potere civile, e che del resto, per muovere interpellanze al signor ministro guardasigilli i petenti possono rivolgersi a qualche deputato che difenda i loro interessi.

Per queste ragioni la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SINEO.** Non posso ammettere l'ultimo motivo addotto dall'onorevole relatore.

I cittadini che desiderano si facciano delle interpel-

lanze debbono, dice egli, indirizzarsi ai singoli deputati.

Non c'è nessun articolo nello Statuto, nè in altra legge qualsiasi che dica questo.

Il cittadino che a tal uopo si rivolge alla Camera mi pare che faccia molto meglio che se si dirigesse ad un membro di essa.

Qui non un solo cittadino, ma più di 400 dicono: abbiamo ricorso al guardasigilli per cosa che grandemente ci preme, non abbiamo avuto risposta.

**CANALIS, relatore.** Sì, hanno avuta la risposta.

**SINEO.** Hanno avuta una cattiva risposta. È precisamente la stessa cosa. (*ilarità*)

Quante volte noi abbiamo detto ai petenti: ricorrete prima al ministro, e poi vedremo! Questa volta si sono rivolti al ministro. Bisogna vedere se questi ha dato una giusta risposta. Invece l'onorevole relatore ha soltanto eccitato i petenti a dirigersi a qualche deputato perchè faccia un'interpellanza. Io non vedo perchè l'interpellanza non siasi fatta dalla Commissione, e non abbia domandato schiarimenti al Ministero senza farsi ad occupare prematuramente i momenti della Camera.

Questo, o signori, sarebbe un motivo per cui non adotterei le conclusioni della Commissione. Le ripudio inoltre per una ragione ancora più grave.

Le petizioni, o signori, hanno un doppio scopo: esse non tendono soltanto all'esercizio dei diritti individuali, ma ben anche a porre il Corpo legislativo in avvertenza circa le riforme che vi sono da introdurre nelle leggi.

Ciò è previsto dal nostro regolamento, il quale prescrive che in questo caso si faccia deposito della petizione negli archivi della Camera.

Adunque, tuttavolta che le lagnanze dei cittadini ci svelano un difetto nella legislazione, noi dobbiamo fermarci sulle medesime e se ci troviamo nell'impossibilità di provvedere immediatamente a favore del querelante, dobbiamo fare che la legislazione venga modificata in modo che gl'inconvenienti rivelati non possano riprodursi.

Noi siamo, o signori, nell'assurdo e bisogna uscirne. Abbiamo degl'impiegati che adempiono le più delicate funzioni dello Stato, i quali sono nominati non sappiamo da chi, e certamente non dal Ministero; il ministro non sa quando essi vengano, quando vadano, e chi abbia il diritto di nominarli; sono impiegati che hanno nelle loro mani niente meno che lo stato civile delle persone e la parte più importante del potere giudiziario, quella che concerne lo stato delle famiglie. Ebbene, questi quattrocento cittadini ci dicono: vi è un prete che adoriamo, un prete al quale abbiamo la più grande venerazione, noi vogliamo averlo per parroco. Potrebbe darsi (giacchè il fatto non venne dalla Commissione verificato) che il Governo fosse nella condizione di poter egli stesso provvedere direttamente per la nomina. In questo caso io direi al signor guardasigilli: date loro il parroco che desiderano. Non

è cosa frequente l'averne un buono! Quelle popolazioni hanno fiducia in questo sacerdote, dateglielo!

Quando poi la cosa non dipendesse dall'onorevole guardasigilli, io proporrei allora che la petizione fosse mandata agli archivi acciocchè serva d'eccitamento per provvedere alla riforma della nostra legislazione.

È cosa intollerabile l'attuale condizione, lo ripeto, è cosa assurda, cosa che non regge a fronte dello Statuto.

Lo Statuto dice che la giustizia emana dal Re, che i giudici sono nominati dal Re: ebbene, avete i giudici nelle materie più delicate che sono nominati non so da chi... Dirò meglio, pur troppo lo so! Sono nominati dai nostri nemici, da quelli che dicono: Guai a chi presterà giuramento a Vittorio Emanuele! Sono nominati da chi dice: Rivocate il giuramento che avete prestato a Vittorio Emanuele! Sono nominati da chi grida: guerra a morte a chi vuole l'unità d'Italia! Distruzione del regno italiano! Briganti dappertutto! Indulgenze a chi ucciderà un maggior numero di patrioti! A chi ucciderà un maggior numero d'Italiani! Questi sono quelli che nominano gli ufficiali dello stato civile, e noi stiamo quieti, accettiamo queste nomine, e troviamo che quando 400 cittadini ci domandano di aver un impiegato di loro confidenza, noi rispondiamo con un ordine del giorno puro e semplice!

Io vi domando, o signori, in via principale che ordinate l'invio della petizione alla Commissione delle petizioni, acciocchè attinga maggiori schiarimenti dal guardasigilli: in via subordinata domando che ne ordinate il deposito agli archivi.

*Voci.* No! no! è inutile.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e culti.** Permetta la Camera, dirò pochissime parole per tranquillare gli animi dei deputati e quello particolarmente dell'onorevole Sineo, facendogli avvertire un fatto che forse è sfuggito alla sua mente in questo punto.

Egli muoveva querela perchè i parroci sono nominati dalla potestà ecclesiastica, il più delle volte, mentre sono depositari e conservatori dello stato civile che tanto importa agl'interessi delle famiglie. Ma questa osservazione non è per nulla a proposito nel presente caso, perchè si tratta di un parroco della provincia di Terra di Lavoro, dove lo stato civile è tenuto dai sindaci e non dai parroci. Questo parroco quindi deve rivolgersi all'Ordinario.

Se si trattasse della legislazione avvenire, io certamente non prenderei impegno innanzi alla Camera, nè credo vi sarebbe alcuno che vorrebbe mutare questa condizione di cose, attribuendo invece che alla potestà ecclesiastica la nomina dei parroci al Governo ed al guardasigilli. Se l'elezione dei parroci potrà in avvenire avere un diverso indirizzo, come speriamo, essa dovrà essere fatta dai cittadini medesimi... (*Segni di assenso*)

**SINEO.** Domando la parola.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Allora i



2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO

petenti potranno con questo diritto realizzare quel desiderio, cosa che ora sperano indarno di conseguire, rivolgendosi al Governo ed al guardasigilli.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**CANALIS, relatore.** Debbo purgare la Commissione di due accuse che l'onorevole Sineo ha creduto di indirizzarle. La prima è che essa non abbia bene appurato i fatti, e tra gli altri pare che volesse accennare a quello se questa parrocchia fosse di patronato regio. Ora, io credo appunto d'aver detto che la nomina dei parroci nelle parrocchie che non sono di patronato regio non ispetta al potere civile.

Questo in quanto alla prima accusa. Quanto alla seconda egli osservò che il relatore aveva detto chiaramente che i petenti dovevano rivolgersi a qualche deputato per far valere la loro interpellanza. Anche qui l'onorevole Sineo è caduto in errore, perchè io ho detto solamente che se intendevano di muovere interpellanza al ministro guardasigilli, potevano rivolgersi a qualche deputato.

Detto questo, non ho altro da aggiungere, perchè credo sia abbastanza rischiarata la cosa.

**SINEO.** Ho udito con molto piacere il guardasigilli dichiarare anticipatamente la sua opinione circa al modo di risolvere la questione della nomina dei parroci, siano essi ufficiali dello stato civile o no, perchè, quando non siano ufficiali dello stato civile, sintantochè vi sono dei benefizi dotati con beni nazionali, io credo che sono sempre impiegati governativi. Sono ancora impiegati governativi sintantochè per alcuni effetti civili si tien conto di un sacramento il quale non può essere amministrato che dai preti.

In una gran parte d'Italia i parroci sono ancora ufficiali dello stato civile.

Ad ogni modo anche il signor guardasigilli riconosce che in tutto il regno sono considerati come impiegati quelli ai quali è dato il godimento dei beni dello Stato per esercitare determinate funzioni. Ebbene, mi piace in questa occasione di dichiararlo, che sono perfettamente d'accordo col ministro, e credo che spetta alle popolazioni di nominare i parroci; allora tutte le questioni saranno finite.

E tanto più animosamente dobbiamo sollecitare questa riforma, inquantochè con ciò non faremo che ricondurci alle prime istituzioni della Chiesa. Fu la corruzione dei tempi, furono gl'intrighi della curia romana che tolsero ai fedeli il diritto di eleggere i loro pastori secondo le tradizioni lasciate dagli apostoli.

Or bene, come questa sera siamo d'accordo coll'onorevole guardasigilli intorno ai principii, dobbiamo esserlo anche nelle conclusioni. Si rimandi dunque questa petizione agli archivi acciocchè si studi il modo di ricondurre le cose al loro stato normale.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione. Il depu-

tato Sineo propone invece che sia rimessa agli archivi.

L'ordine del giorno puro e semplice avendo la priorità, lo metto ai voti.

(È approvato.)

(Municipio di Portoferraio, per un bacino di carenaggio).

**CANALIS, relatore.** Petizione 9303. La Giunta municipale di Portoferraio, esposti i vantaggi che presenta l'isola d'Elba in generale e la città di Portoferraio in particolare per lo stabilimento nel suo porto di un bacino di carenaggio; esposto inoltre il parere favorevole emesso a questo proposito da quell'uomo espertissimo delle cose di mare che è il deputato Giovanni Ricci, nella occasione in cui si discuteva il bilancio della marina del 1863, raccomanda alla Camera il detto suo porto, e la prega di voler trasmettere la sua petizione alla Commissione nautica d'inchiesta creata nella scorsa Sessione parlamentare.

Siccome la Commissione a cui si accenna in questa petizione emana direttamente dalla Camera, essendo stata dalla medesima creata ed istituita coll'adottare il relativo ordine del giorno proposto dalla Commissione del bilancio; siccome il mandato di quella Commissione è ampio ed illimitato, mentre non si riferisce solamente ad indagare le condizioni della marineria, ma ad attuare eziandio le convenienti riforme per riferirne entro il primo semestre del 1864; siccome inoltre in quell'importante discussione fu pure molto agitata la questione dei bacini di carenaggio galleggianti o non galleggianti, e quindi l'esaminare e suggerire le località più opportune per lo stabilimento di quelli non galleggianti non uscirebbe dalla cerchia delle sue investigazioni, la Commissione, senza entrare nel merito della petizione, ve ne propone l'invio alla Commissione nautica d'inchiesta, affinchè essa voglia prenderla in esame.

**SANGUINETTI.** Credo di dovermi opporre alle conclusioni della Commissione perchè non mi paiono consentanee ai precedenti della Camera.

Questa ha nominato una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla marineria. Qual è lo scopo di essa? Quello di fare un'inchiesta sullo stato dell'amministrazione della marineria, ma non v'ha dubbio che le indagini di questa Giunta non debbono per nulla estendersi ai lavori pubblici della marineria. Se fosse una Commissione tecnica per studiare le condizioni dei porti, i bacini di carenaggio, od altre cose simili, comprenderei benissimo che a lei s'inviasse la petizione di cui si tratta. Ma se ci sono delle ragioni per prenderla in considerazione, siccome crede la Commissione, ne proponga essa l'invio al ministro per la marineria, onde egli la esamini o la faccia esaminare da chi meglio crede. Così si potrà ottenere un risultato.

Il mandare una petizione relativa ad un bacino di carenaggio ad una Commissione d'inchiesta sull'am-

ministrazione della marineria non è cosa che, a parer mio, possa condurre ad un risultamento. Altra cosa sono gli abusi che possono essersi verificati pel passato nella amministrazione della marineria, e sui quali deve inquirere questa Commissione, altra cosa è il vedere se sia o no conveniente lo stabilire un bacino di carenaggio nella città di Portoferraio.

Per queste ragioni adunque io propongo, non per raccomandare al Ministero questa petizione, perchè la Camera non è certamente edotta in questo momento per fare una raccomandazione di questo genere, ma io propongo l'invio al ministro della marina, onde esso studi la questione, e faccia poi quello che crederà più consentaneo agl'interessi della marina.

**CUGIA, ministro per la marineria.** Osservo all'onorevole Sanguinetti che i bacini di carenaggio non appartengono alla marina militare. Siccome adunque Portoferraio non è un porto militare, se la Camera vuole raccomandare questa petizione, mi sembra che dovrebbe inviarla al ministro dei lavori pubblici.

**CADOLINI.** Mi pare che la Commissione delle petizioni abbia confuso una cosa coll'altra. Essa, considerando che i bacini di carenaggio sono nel mare, ha giudicato che ne appartenga la costruzione al Ministero della marina. In questo modo ha fatto una confusione di termini.

La Giunta dovrebbe sapere che invece questa materia spetta esclusivamente al ministro dei lavori pubblici, come appartiene al ministro dei lavori pubblici la classificazione dei porti e tutto quello che riguarda i lavori marittimi. Quello che concerne i lavori navali dello Stato è devoluto al ministro della marina, quello che si riferisce ai lavori marittimi è affidato al ministro dei lavori pubblici.

Ora, siccome la Commissione d'inchiesta sulla marina fu nominata specialmente per la parte amministrativa, che dipende dal ministro della marina, io credo che questa petizione non abbia nulla che fare con quella Commissione.

Credo poi inoltre che l'invio di questa petizione a quella Commissione sarebbe contrario alle consuetudini della Camera.

Mi sembra dunque il caso di esaminare se gli argomenti prodotti dai petenti abbiano qualche valore, ed in questo caso inviare la petizione al ministro dei lavori pubblici.

In verità io trovo che si cerca spesse volte di prendere una deliberazione che non sia una deliberazione. Quando la Commissione non è abbastanza informata, cerca di far deliberare in modo da non compromettersi; epperò non si dà quasi mai una soddisfazione a quelli che si rivolsero alla Camera per domandare giustizia.

Io quindi crederei che, siccome la proposta che la Commissione ci fa, non è abbastanza in armonia coll'indole della cosa, non corrisponde abbastanza bene allo spirito della petizione, io crederei che la Commissione dovesse riesaminarla, e vedere e riferire in altra

seduta se convenga o no inviarla al ministro dei lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore.

**CANALIS, relatore.** Per rispondere agli onorevoli Sanguinetti e Cadolini non mi occorre che di dare lettura delle conclusioni che hanno preso i petenti, da cui si vede che essi medesimi chiedono che la loro petizione venga trasmessa a quella Commissione, e non è la Commissione delle petizioni che si sia immaginata di proporre quell'invio.

Ecco le parole della petizione.

« . . . E raccomanda loro il suo porto perchè venga nel medesimo costruito un bacino di carenaggio, come località comoda, sicura e di minore spesa delle altre, e prega che la presente petizione, accompagnata da un voto, sia rimessa alla rammentata Commissione. »

Ecco il motivo per cui la Commissione espresse quelle conclusioni.

Nel resto io credo che questo sia affatto negli usi e nelle consuetudini parlamentari, imperocchè si tratta di una Commissione che fu nominata dalla Camera, che emana da lei; quindi non vedrei inconveniente a che la Camera trasmettesse ad essa una petizione.

**CAVALLINI.** Vi sono anzi precedenti.

**CANALIS, relatore.** Tanto più, come sento, che già altre volte si è praticato così. Se però la Camera credesse meglio di farne invio al ministro dei lavori pubblici, io credo che la Commissione non vi si opponga. (Sì! sì!)

**PRESIDENTE.** La Commissione propone dunque l'invio della petizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla marina; gli onorevoli Sanguinetti e Cadolini domandano invece che sia trasmessa al ministro dei lavori pubblici.

Siccome la proposta dei deputati Sanguinetti e Cadolini è un emendamento, così la metto prima ai voti. (Fatta doppia prova e controprova, questa proposta è adottata.)

**CANALIS, relatore.** Colla petizione 9307 l'abbadessa del monastero di Santa Veneranda di Mazzara in Sicilia implora dalla Camera l'esonerazione dal pagamento di lire 2100 26, residuo dell'imposta fondiaria da quel monastero dovuta in dipendenza del decreto dittatoriale del 12 luglio 1860, adducendo essere quelle comunità nell'impossibilità di far fronte a tale debito.

Siccome non è nella competenza della Camera d'accordare l'esoneramento dal pagamento delle imposte essa non ha altro a fare che proporvi l'ordine de giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Colla petizione 9309 Concetta e Vittoria Pomerici religiose dell'ordine di Santa Chiara in Montepelos provincia di Basilicata, ricorrono alla Camera per ottenere dalla Commissione delle opere pie il pagamento dell'assegno di annui ducati 30, loro dovuti in dipendenza del decreto 9 aprile 1856 che dicono dall'attuale Governo riconosciuto, adducendo di essere ricorse invano sinora al prefetto della provincia.

2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO

Non fu possibile alla Commissione delle petizioni di rinvenire nel bollettino delle leggi questo decreto del 9 aprile 1856. Essa però ha motivo di credere che il medesimo si riferisca alla approvazione di qualche transazione nell'interesse dei corpi morali, ed all'accettazione di qualche legato pio; or bene, tanto nell'uno che nell'altro caso, essendo aperta ai petenti la via dei tribunali, ed anzi essendo questa la sola via che debbano seguire piuttosto che il ricorrere al Prefetto od od alla Camera, la Commissione vi propone perciò anche su questa petizione l'ordine del giorno.

(È approvato.)

(Guardie di sanità nel porto di Livorno —  
Diritto alla pensione.)

**BRIGANTI-BELLINI GIUSEPPE, relatore.** Petizione 9346. Ventiquattro capi di famiglia, già guardie di sanità nel porto di Livorno, espongono che da antico tempo il basso servizio sanitario nel porto di Livorno si disimpegnava da 108 guardie di ruolo ordinario, e da un altro corpo di guardie detto *di supplemento*, le quali ultime venivano chiamate ogniqualvolta le altre non sopperivano al servizio.

Le dette guardie supplementarie passavano nel ruolo delle 108 man mano che qualcuna di queste cessava di farne parte o per morte o per giubilazione, e che con sovrano decreto del 1848 fu concesso alle 108 guardie di ruolo ordinario un sussidio di una lira al giorno per ciascuno.

Espongono essi inoltre che fu stabilito, che anche le guardie supplementarie godessero di questa sovvenzione, e che alla pubblicazione di quel decreto gli esponenti si trovavano tutti nel ruolo delle guardie supplementarie, e adesso contano da 20 a 25 anni di servizio; che dopo il 27 aprile 1859 il Governo sopresse il corpo delle 108 guardie di ruolo, e quello delle supplementarie; ritenne in attività di servizio alcune delle prime, ma non adottò alcuna misura per le supplementarie: che nel momento di questa riforma le guardie supplementarie erano 34, otto delle quali furono aggregate con una lira al giorno al numero di quelle del ruolo ordinario; che due di queste guardie passate in attività di servizio, l'una chiamata Andrea Cesari, e l'altra Angelo Torrani, dopo un anno furono messe a riposo ed ebbero la liquidazione della lira al giorno; che dopo un certo intervallo di tempo si sono rivolte al Governo, ma non poterono nulla ottenere, se non che l'offerta di lire 100 dall'ufficio di sanità di Livorno e di lire 250 dal ministro della marina, che gli esponenti si astennero di accettare, perchè credono di aver diritto al riconoscimento del servizio prestato.

Domandano infine che loro si riconosca il diritto quesito intorno al prestato servizio, e quindi la liquidazione della pensione secondo il disposto del decreto granducale 15 aprile 1848.

La vostra Commissione ha dovuto esaminare la questione sotto l'aspetto giuridico, ed osservò che il basso

servizio sanitario del porto di Livorno era prestato da un doppio ordine di agenti, cioè dalle guardie di ruolo ordinario e dalle guardie di supplemento; che gli individui della seconda categoria non erano ammessi nella prima se non quando vi fossero dei posti vacanti o per morte o per giubilazione degli iscritti nel ruolo ordinario; in altri termini, che le guardie supplementari non erano in permanente servizio attivo.

Ciò indusse la vostra Commissione a credere che il Governo toscano, quando istituì questi due ruoli di guardie, avesse inteso di collocare in una posizione normale rimpetto alla legge solamente le guardie di ruolo ordinario, per guisa che queste solamente potessero considerarsi come veri agenti governativi a differenza delle supplementarie, nelle quali non si potrebbe riscontrare, se non che il carattere di candidati o aspiranti a tale impiego.

Questa maniera di argomentare è confermata dal decreto granducale del 15 aprile 1848 del quale è fatto cenno nella petizione: in quel decreto è disposto che le guardie supplementarie possano godere anch'esse del beneficio della lira al giorno, ma soltanto ogniqualvolta subentrino a surrogare ai posti vacanti delle suddette guardie di ruolo.

Il nostro argomento è anche convalidato dal fatto del Governo della Toscana sorto dall'ultima rivoluzione e precursore del Governo italiano, il quale procedendo alla riforma del servizio sanitario e sopprimendo il doppio ordine di guardie, ritenne in attivo servizio quelle di ruolo, altre delle medesime di ruolo pose a giubilazione, ma per le guardie supplementarie non prese alcuna risoluzione: è confermato ancora dalle determinazioni dell'ufficio di sanità di Livorno e dal Ministero della marina: dai quali non si volle concedere ai petenti, senonchè l'offerta di una gratificazione.

Quindi la vostra Commissione è d'opinione che i petenti non possono a rigore di giustizia pretendere il riconoscimento del loro diritto acquisito, e quindi la liquidazione della pensione colla lira al giorno, poichè i medesimi non possono giustificare di aver funzionato con altra qualità, tranne quella di guardie supplementari, che, come dianzi si disse, non erano in servizio permanente, non erano retribuite e non prestavano l'opera loro se non quando per l'assenza o per l'impedimento di quelle di ruolo, o per la insufficienza del loro numero, per l'accrescimento del lavoro, erano chiamate a servire.

Questo servizio occasionale certamente, sinchè durava quello stato di cose, dava loro il diritto di essere preferiti nella scelta delle nuove guardie di ruolo quando vi fossero risultati dei posti vacanti.

Ciò era una limitazione al Governo nella facoltà di scegliere, ed era anche una garanzia d'abilità e d'esperienza nelle future guardie di ruolo; ma non pare possibile la conclusione che ciò potesse costituire un diritto alla pensione.

Secondo il parere della Commissione, tale questione avrebbe piuttosto un carattere d'equità; siccome è

molto probabile che si tratti di persone d'età avanzata e di povere condizioni economiche, siccome i petenti asseriscono di contare da 20 a 25 anni di servizio, così il ministro potrà provvedere secondo il suo arbitrio e la sua prudenza, ed in via d'equità, verificate le circostanze.

Certamente potrà avvertire come la prima offerta di lire 100 sembrasse meritevole d'aumento all'onorevole marchese Ricci, quando egli reggeva il portafoglio della marina, il quale portò questa somma a 250 lire: il Ministero potrebbe vedere, se può essere anche più largo verso i petenti, i quali, a sostegno della loro domanda, allegano anche la copia di un decreto ministeriale del tenore seguente:

« Approvansi per il posto di guardia supplementaria di sanità, all'ufficio del porto di Livorno, i 46 individui indicati nella nota del Consiglio governativo di detta città, da dover subentrare effettivi a misura della vacanza tra le guardie di sanità di ruolo, non precisamente per ordine di nomina, ma più particolarmente dietro il risultato dei meriti che possono essersi acquistati nel servizio di supplemento alle guardie predette di ruolo, al quale vengono autorizzate a seconda dei bisogni, e con quel turno che le circostanze del servizio medesimo potranno esigere. »

Questo decreto, come ognuno vede, non si riferisce all'istituzione di queste guardie, e molto meno alle attribuzioni delle medesime, ma ad approvare lo stato nominativo delle persone.

Quindi, non senza qualche specie di equità, i petenti lo considerano come una promessa condizionata fatta dal Governo toscano a ciascheduno di essi, come se il Governo toscano avesse detto loro: se il mio servizio sanitario rimane qual è, voi in un tempo più o meno prossimo, o lontano, avrete allora diritto di passare da guardia supplementaria a guardia di ruolo.

Si può rispondere che il Governo toscano con ciò non s'impegnava a non sopprimere l'una e l'altra categoria dei suoi agenti, ed a non riformare anche del tutto il servizio sanitario, perchè nessun Governo potrebbe a ciò impegnarsi; ma è vero, ed io non debbo tacerlo che sul campo dell'equità alcune ragioni militerebbero in favore dei petenti, la promessa avuta e non potuta mantenere, ma in realtà non mantenuta, la presente povertà, la vecchiezza, l'inabilità al lavoro; ciò non di meno la Commissione, come dianzi vi dissi, non riconoscendo il diritto, non può ammettere la petizione per l'invio al Ministero, quindi m'incaricò, mio malgrado, di proporre l'ordine del giorno.

**MALENCHINI.** Io mi oppongo direttamente alle conclusioni della Commissione su questa petizione. La Commissione nega il diritto dei petenti alla pensione; lo nega fondando i suoi argomenti sopra circostanze, le quali non sono conformi alla verità. In altri termini, se la Commissione avesse ben conosciuto l'indole di questa istituzione delle guardie di sanità, le regole, l'intendimento, con cui fu costituita, sarebbe certo venuta

nel mio stesso convincimento dell'intero diritto dei petenti alla reclamata pensione.

Le guardie di sanità furono costituite in Toscana dai primi Lorenesi, or sono cento anni circa.

Furono divise in guardie di ruolo, e in guardie supplementarie. Questo nome di supplementarie, che non è stato apprezzato nel suo vero senso, nel senso in cui fu scritto nella legge, è stata la falsa guida che ha condotto la Commissione alle sue erronee conclusioni. Per poco che si rifletta alle condizioni e precauzioni sanitarie di quell'epoca, apparirà chiarissimo l'intendimento del Governo nello stabilire le guardie supplementarie ed il suo interesse di farne, come ne fece, veri e propri impiegati.

La peste del Levante con le provenienze di Costantinopoli, Smirne, Alessandria, ecc., reclamava a momenti un servizio straordinario di sanità; ma poco dopo cessate le apprensioni di cotesto flagello, veniva quasi totalmente a cessare la ragione di cotesto servizio. Il Governo in questa intermittenza, per non pagare le guardie, quando non ne aveva bisogno, ma per averle d'altronde con sicurezza capaci e pronte per le necessità della pubblica salute, creò l'ufficio, il vero e proprio impiego di queste guardie supplementarie, nominandole con sovrano decreto, loro assicurando, come esse dicono, il pane della vecchiezza.

Corse tempo, e verso il 1836 e 1837, l'Europa civile riconoscendo inutili, dispendiose e noiose molte delle abituali precauzioni sanitarie, s'affrettò dovunque ad abolirle; così pure fece la Toscana diminuendo per tal modo i benefici che le guardie solevano percepire dal loro servizio, ma reclamando esse contro queste diminuzioni, che non mantenevano le condizioni, con le quali avevano assunto l'impiego, e riconosciuti giusti questi reclami dalla pubblica opinione, il Governo toscano si affrettò di far loro ragione, e con decreto del 1848 aumentò di una lira al giorno lo stipendio non solo delle guardie di ruolo, ma anche di quelle supplementarie.

Se queste, come suppone il relatore, e sembra che intenda il signor ministro, fossero rimaste per il servizio prestato nel diritto comune dirimpetto al Governo, il Governo non le avrebbe comprese nell'aumento dello stipendio decretato nel 1848; loro avrebbe detto che ad esse non competeva nessun diritto all'aumento, come lo disse per le guardie che avrebbe nominato d'allora in poi. Noti questo fatto il relatore, e si farà persuaso che il Governo, riconoscendo il diritto delle guardie già nominate all'aumento dello stipendio, ed escludendo da questo diritto quelle che avrebbe nominato in avvenire, metteva in evidenza che si sentiva impegnato dal servizio già prestato dai petenti, li riconosceva veri e propri impiegati. Che questo sia il concetto della pubblica opinione, della pubblica coscienza nel paese, ve ne assicurerete per poco che vi diate premura d'interrogarlo.

Tutti in Livorno vi diranno che queste guardie supplementarie erano ritenute veri e propri impiegati,

2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO

aventi diritto a passare guardie di ruolo, ad avere la loro pensione nella vecchiezza; che questa era stata la pratica costante da più di cento anni; che a questo intento supremo d'assicurare poco più d'un paio di lire al giorno questi poveri padri di famiglia hanno sacrificato ogni altra direzione della loro vita e lunghi anni di perseveranza in questo servizio. Della verità di questo concetto io me ne sono assicurato anche nelle informazioni di un funzionario del Governo, il quale da molti anni esercita con intera stima del paese e del Governo l'ufficio di segretario di sanità. Egli pure nella sua coscienza ha ritenuto e ritiene il diritto quesito dei petenti. A queste stesse fonti, come gli aveva raccomandato, avrà certo attinto le sue proprie informazioni il signor ministro, e confido così che sarà condotto alle favorevoli conclusioni che io invoco.

Volete un'altra prova, o signori, che le mie asserzioni sono perfettamente nel vero? Eccovi un altro fatto. Venuto il Governo italiano a riformare l'ufficio di sanità, non licenziò tutte le guardie supplementari di Toscana, ma alcune poche ne ritenne in servizio. Alcune di queste dopo di essere state in impiego per un anno o due hanno domandata la loro giubilazione, e l'hanno ottenuta, essendo ad esse stati valutati per gli effetti della pensione tutti gli anni di servizio prestati come guardie supplementari. Questo fatto, questo precedente non ha bisogno di commenti, dice da sé con chiara evidenza, che il servizio prestato dalle guardie supplementari dà diritto alla pensione. Negare, contraddire a questo precedente governativo per la petizione attuale sarebbe un assurdo.

Il decreto sovrano di nomina delle guardie del 1844; il decreto che aumenta il loro stipendio del 1848; l'esempio delle guardie che hanno ottenuta e liquidata la loro pensione, computati gli anni di servizio prestati come supplementari, giustificano completamente la domanda, il diritto intorno a cui, o signori, è ora chiamato a risolvere il vostro voto. Se però un qualche dubbio pur ne rimanesse nella vostra coscienza, vogliate anche riflettere, che si tratta di ventidue poveri padri di famiglia che hanno servito fedelmente lo Stato per venti o venticinque anni nella fede sicura di possedere il diritto che ora vi reclamano, fede divisa dalla coscienza pubblica, confermata dalle consuetudini di più di cento anni, dall'intelligenza comune della legge che li riguarda; riflettete il dovere di mantenere intatta nelle popolazioni la fiducia nelle promesse governative, ed in questo caso vi persuaderete, che la generosità, come la giustizia vi consiglino un medesimo dovere. Con queste considerazioni concludo, perchè la petizione sia inviata al ministro, onde sia soddisfatta.

**CUGIA**, *ministro per la marina*. Appena mi venne fatto di vedere questa petizione, io mi recai a dovere di studiare profondamente tutta la questione. Ora non istarò qui ad esporre alla Camera la storia di questi gradi supplementari. Le basti sapere che per il servizio sanitario in Toscana vi erano delle guardie di ruolo e delle guardie supplementari nominate le une e le al-

tre dal Governo; che le guardie di ruolo nulla avevano e le guardie supplementari fruivano solamente di questa parte di vantaggio, quando facevano servizio per mancanza di guardie di ruolo. Siccome a poco a poco sono andati diminuendo i prodotti che il servizio sanitario recava a queste guardie, il Governo toscano, tenendo conto del loro misero stato, stabilì (e qui mi permetta l'onorevole Malenchini di dire che v'è qualche inesattezza nella sua lucida esposizione) pel caso che il beneficio giornaliero delle guardie di ruolo non giungesse a lire 2 50, ricevessero un supplemento di 84 o di 54 centesimi, secondo che avevano più o meno fruito del beneficio della tassa di sanità.

Nel mese d'aprile e nel mese di maggio del 1848, con due decreti successivi, mentre si confermavano queste disposizioni per le guardie di ruolo, si stabiliva che di tali vantaggi godrebbero pure le guardie supplementari ogni volta che presterebbero servizio: quindi le guardie supplementari non avevano una lira fissa, come diceva l'onorevole preopinante; ma l'avevano solo tutte le volte che disimpegnavano un servizio.

Ora che accadde? Accadde ciò che a tanti accadde nelle grandi rivoluzioni.

Nel 1859 gl'interessi di questa povera gente sono stati spostati.

È positivo che questi individui avevano l'assicurazione di diventar guardie di ruolo. Una volta che sarebbero stati guardie di ruolo il loro servizio sarebbe stato computato dal giorno in cui erano entrati nel servizio come guardie in soprannumero, e quando non avrebbero più potuto servire avrebbero goduto la paga di ritiro.

Scoppiò la rivoluzione del 1859, venne un'altra legge sanitaria e le guardie di ruolo più capaci e più anziane furono collocate nei lazzaretti ed altrove. Tutte le guardie di ruolo e anche quelle che erano state ammesse in questa categoria un mese prima ebbero il loro servizio calcolato dal giorno in cui erano entrate guardie supplementari.

**MALENCHINI**. Chiedo di parlare.

**CUGIA**, *ministro per la marina*. Quei disgraziati che non erano ancora guardie di ruolo ed avevano la speranza di essere ammessi in questa categoria, se non fosse venuta la rivoluzione a cambiare il loro stato, furono congedati con una gratificazione, la quale prima fu fissata in lire 100, poi fu loro offerta in lire 300. Ma essi, credendo di avere assolutamente diritto alla pensione, rifiutarono assolutamente questo compenso, dicendo che essi avevano diritto ad un compenso maggiore.

Io ho trovata la questione a questo punto.

Siccome sapeva che questa petizione si sarebbe riferita da un giorno all'altro, per poter darne informazioni precise alla Camera, mi diressi al procuratore generale della Corte dei conti.

La Camera sa che in fatto di pensioni la sola autorità competente è la Corte dei conti. La Camera potrebbe decretare l'invio di questa petizione, io potrei

avere la facoltà di favorire i petenti, ma se la Corte dei conti dice che non si può, io non ho mezzo alcuno per concedere loro una pensione.

Io dunque ho chiesto informazioni al procuratore generale della Corte dei conti su questi poveri disgraziati, e ne ebbi per risposta che essi non avevano alcun diritto alla pensione per una ragione capitale, ed è che la legge toscana, come tutte le leggi del mondo sulle pensioni, non accorda pensioni a chi non aveva paga.

Io dunque faccio presente alla Camera, che se essa mi mandasse questa petizione, io non potrei far altro che rimetterla alla Corte dei conti, alla quale spetterebbe di esaminare se i petenti hanno diritto alla pensione.

Se la Camera volesse fare qualche cosa per i petenti (del che io me ne rallegrerei moltissimo), potrebbe aumentare la somma dei casuali, acciocchè io potessi conceder loro un sussidio. Ma io non potrei prendere alcun impegno, se la Camera non mi concedesse quest'aumento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Malenchini ha facoltà di parlare.

**MALENCHINI.** Cedo il mio turno all'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Io sono d'accordo coll'onorevole ministro della marina, che l'accordare le pensioni, senza l'assenso della Corte dei conti, è cosa contraria alla disposizione della legge, ed è perciò impossibile che la pensione sia accordata.

Ma parmi che dal momento che ragioni di equità, poichè non si tratta che di ventisei individui, ci spingono tutti quanti a trovar modo di sollevare queste famiglie, sarebbe, a mio credere, un mezzo semplice di provvedere alle medesime senza alcun danno delle finanze.

Ci è noto che colla legge sulle privative si lasciò al Ministero la facoltà di determinare con decreto reale quali siano i gabellotti che debbano darsi per appalto, quali quelli che possano essere dati per mezzo di concessione ministeriale.

Ora, per mezzo del decreto emanato dal Governo fu stabilito che tutti i gabellotti, il cui provento non supera le lire mille, siano dati per concessione ministeriale.

Parmi dunque che l'onorevole ministro della marina potrebbe porsi d'accordo col ministro delle fi-

nanze, ossia coll'amministrazione delle gabelle, e fare che questi petenti avessero un gabellotto, da cui trarre almeno un 200 franchi all'anno. (*Rumori, segni di diniego del ministro*) Mi perdonino, questo mezzo che io suggerisco si pratica in più casi dal ministro della guerra, per non pochi soldati ch'egli raccomanda al ministro delle finanze, ed a cui viene accordato un gabellotto.

Del resto questo è un mezzo, col quale si potrebbe sopperire al bisogno dei petenti; se poi il signor ministro per la marina ne trova un altro migliore, tanto meglio.

Raccomanderei poi ancora al signor ministro per la marina che, quando si rendano vacanti dei posti di uscieri, anzichè prendere altri individui, nominasse di questa gente la quale può anche accettare un servizio secondario di quella natura.

Ed ecco un altro mezzo per ottenere uno scopo così umanitario.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini ha la parola per una mozione d'ordine.

**CAVALLINI.** Siccome l'ora è tarda, e le ragioni state addotte dall'onorevole ministro mi paiono di gran peso, quindi, per finire, io vorrei proporre che piacesse alla Camera d'inviare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire sul bilancio per la marina (*Sì! sì!*), perchè in occasione della discussione di quel bilancio si potesse trattare appunto questa questione e sia aumentata come è proposto, la somma stanziata nella categoria *Casuali*, affinchè si provveda. In questo modo mi pare che tutte le opinioni si possano conciliare. (*Sì! sì! — Bene!*)

**BRIGANTI-BELLINI GIUSEPPE, relatore.** La Commissione crede di poter accettare la proposizione del deputato Cavallini.

**BUGIA, ministro per la marina.** L'accetto anch'io. Se avrò il mezzo di farlo, lo farò molto volentieri, perchè si tratta di gente in condizione molto compassionevole.

Non potrei accettare la proposta Sanguinetti, perchè in questo momento i gabellotti sono tutti assegnati, e non potrei che rimandare la petizione al ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta Cavallini d'invio della petizione alla Commissione del bilancio.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 11.